

Articolo 58 *(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)*

Il **comma 1** del presente articolo concerne la disciplina transitoria in materia di **perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021** (modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021). Il **comma 2** prevede una nuova **disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022**. La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - rispetto alle corrispondenti norme vigenti è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS³⁹.

Si ricorda che gli incrementi a titolo di perequazione automatica si basano sulla variazione del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento⁴⁰; gli incrementi sono determinati secondo varie aliquote decrescenti (rispetto alla base di calcolo costituita dalla variazione del costo della vita).

Il **comma 1** modifica la disciplina transitoria finora vigente⁴¹, valida per il triennio 2019-2021; in particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte).

Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall'attuale disciplina transitoria; esse sono pari:

- al 77% qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;

³⁹ Il valore del trattamento minimo annuo INPS è pari nel 2019 a 6.669,13 euro. Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima.

⁴⁰ Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

Si ricorda che la disciplina della perequazione concerne anche i trattamenti pensionistici di natura assistenziale.

L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo ([articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione.

⁴¹ Di cui all'[articolo 1, comma 260, della L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

- al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
 - al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
 - al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;
 - al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.
- Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica. Il **comma 2** prevede, a decorrere dal 2022, l'applicazione di una nuova disciplina a regime in materia di perequazione, in sostituzione di quella posta dall'[articolo 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

Le nuove norme - così come quelle di cui al suddetto articolo 69, comma 1, della L. n. 388 e a differenza delle disposizioni transitorie summenzionate - fanno riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo.

In particolare, le nuove norme di cui al **comma 2** prevedono l'applicazione della perequazione: nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma vigente a regime, di cui al citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo (così come previsto anche dall'articolo 69, comma 1, della L. n. 388).

Sulle disposizioni applicate in anni precedenti in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici

L'[articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011](#) ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici nei seguenti termini:

- la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- per gli stessi trattamenti, la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;
- con un'apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco

inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica.

In materia è quindi intervenuto, nel quadro degli interventi per il contenimento della spesa previdenziale, l'[articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011](#) (cd. riforma Fornero), che (abrogando l'[articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011](#)) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (sempre per il biennio 2012-2013) per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, adeguando pienamente quelle di importo complessivo fino a tre volte il richiamato trattamento minimo (e cioè 1.442,99 euro lordi per il 2012).

Successivamente, l'[articolo 1, comma 483, della L. 147/2013](#) (legge di stabilità 2014) ha previsto che per il triennio 2014-2016 (periodo successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'[articolo 1, comma 286, della L. 208/2015](#)) la rivalutazione dei trattamenti pensionistici operasse nei seguenti termini:

- 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
- 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
- 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
- 40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

Sulla materia è quindi intervenuta la Corte costituzionale, che con la [sentenza n. 70/2015](#) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011](#), nella parte in cui ha disposto la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

A seguito di tale sentenza è stato emanato il [Decreto-Legge 65/2015](#), il quale ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente al biennio 2012-2013, al fine di garantire una rivalutazione parziale e retroattiva ("nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale") dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Più precisamente, ai sensi del [D.L. 65/2015](#), la perequazione automatica è stata riconosciuta:

- per il biennio 2012-2013 nella misura del:
 - 40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;
 - 20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

- 10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.
- per il biennio 2014-2015, nella misura del 20% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;
- a decorrere dal 2016, nella misura del 50% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

Lo stesso [D.L. 65/2015](#) ha inoltre specificato che la rivalutazione riconosciuta per il biennio 2014-2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale debba intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia, per il triennio 2014-2016 - successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'[articolo 1, comma 286, della L. 208/2015](#) -, dell'[articolo 1, comma 483, della L. 147/2013](#)) per il medesimo biennio.

Si ricorda, infine, che l'articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies, del [D.L. 244/2016](#), ha differito al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.